



| | | | |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Protocollo Generale N. | | Entrata | |
| | | Uscita | 2414_2020 |
| Data di Arrivo | | Data di Partenza | 30/06/2020 |
| Responsabile di Protocollo | | | |
| Area Amministrativa | | Area Giurisdizionale | |
| AA | Codice Categoria | AG | Codice Categoria |
| Area Amministrazione Contabilità | | | |
| AAC | Codice Cat. | N. Reg | |
| | | Data Reg. | |
| Data di Pubblicazione | | | |
| Responsabile Pubblicazione | | | |

| | |
|----------|--|
| Ai | Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali |
| Pec_mail | Indirizzi pec ordini |

| | |
|----------|--|
| Ai | Presidenti di Federazione dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali |
| Pec_mail | Indirizzi pec federazioni |

| | |
|-----------|-----------------------|
| e p.c. Ai | Consiglieri Nazionali |
| E_mail | Loro indirizzi mail |

| | | | | | |
|------------------|-------------|-----------|-------------|--------------|-----------|
| <i>Circolare</i> | Codice Atto | Numero | Anno | Autore | Estensore |
| | AA5C | 34 | 2020 | MC GB | EP |

| | |
|----------------|---|
| <i>Oggetto</i> | Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID – 19" _ INFORMATIVA |
|----------------|---|

Gentili colleghe/Egregi colleghi,

come ben noto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020, Supplemento Ordinario n. 21, è stato pubblicato il [Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020](#) (c.d. Decreto Rilancio), contenente "**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**".

Il Decreto Rilancio stanziava 55 miliardi di euro per interventi destinati a famiglie, lavoratori e aziende per uscire dalla crisi economica a seguito dell'emergenza Covid-19; si compone di 266 articoli, suddivisi in 8 titoli:

- ✓ **Titolo I - Salute e sicurezza**
- ✓ **Titolo II - Sostegno alle imprese e all'economia**
- ✓ **Titolo III - Misure in favore dei lavoratori**
- ✓ **Titolo IV - Disposizioni per la disabilità e la famiglia**
- ✓ **Titolo V - Enti territoriali e debiti commerciali degli enti territoriali**
- ✓ **Titolo VI - Misure fiscali**
- ✓ **Titolo VII - Disposizioni per la tutela del risparmio nel settore creditizio**
- ✓ **Titolo VIII - Misure di settore**

Si segnala che il Decreto Rilancio è stato oggetto dell'analisi delle commissioni della Camera dei Deputati con sede referente presso la V Commissione permanente Bilancio, tesoro e programmazione; sta procedendo l'iter in aula della Camera e ulteriore analisi nelle varie commissioni del Senato, prima della definitiva conversione in legge, che dovrebbe avvenire entro il 18 luglio.

Il Decreto Rilancio in conversione impatta sensibilmente sui professionisti e sulle imprese agricole. I Dottori Agronomi e Dottori Forestali, in quanto parte integrante del sistema agroalimentare ed economico italiano, in audizione alla Camera dei Deputati - XIII Commissione Permanente Agricoltura e alla Camera dei



Deputati - XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato - hanno presentato un documento con l'obiettivo di proporre alcuni correttivi ritenuti necessari perché gli strumenti proposti dal decreto legge possano essere adeguatamente impiegati anche dalle imprese agricole e dai professionisti.

Di seguito sono riportati gli articoli che si ritiene possano interessare direttamente e indirettamente i professionisti, in particolare i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali e le imprese agricole loro assistite.

Per ognuno è possibile ritrovare una o più delle seguenti sezioni:

- Testo introduttivo e/o esplicativo
- Testo normativo (in *corsivo*)
- Testo integrato con gli emendamenti proposti dal CONAF (in [MAIUSCOLETTO](#))

Al fine di agevolare la consultazione si riportano a seguire gli articoli selezionati.

TITOLO II: SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Capo I – Misure di sostegno (dall'Art. 24 all'Art. 52)

| | |
|--|---|
| Art. 24 - Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP | 3 |
| Art. 25 - Contributo a fondo perduto | 4 |
| Art. 27 – Patrimonio destinato | 4 |
| Art. 28 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda .. | 5 |
| Art. 31 – Rifi naziamento fondi | 5 |
| Art. 38 - Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative | 5 |
| Art. 41 - Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi | 6 |
| Art. 42 - Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione..... | 6 |

Capo II - Regime quadro della disciplina degli aiuti (dall'Art. 53 all'Art. 65)

| | |
|---|---|
| Art. 53 - Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati | 7 |
| Art. 54 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali..... | 8 |
| Art. 55 – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese..... | 8 |
| Art. 56 – Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese | 8 |
| Art. 60 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19 | 8 |

TITOLO III: MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

Capo I Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Dall'Art. 66 all'Art. 81)

| | |
|---|---|
| Art. 72 – Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti..... | 8 |
| Art. 75 – Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità | 8 |
| Art. 78 – Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 | 8 |
| Art. 81 – Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza | 9 |

Capo II Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali (Dall'art. 82 all'Art. 103)

| | |
|---|---|
| Art. 84 – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19..... | 9 |
| Art. 86 - Divieto di cumulo tra indennità..... | 9 |
| Art. 94 – Promozione del lavoro agricolo | 9 |



TITOLO VI MISURE FISCALI (DALL'ART. 119 ALL'ART. 164)

| | |
|---|----|
| Art. 119 - Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, VERDE TECNOLOGICO e colonnine di ricarica di veicoli elettrici..... | 10 |
| Art. 120 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro | 11 |
| Art. 121 - Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile | 11 |
| Art. 122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19..... | 11 |
| Art. 125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione..... | 11 |
| Art. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi | 11 |
| Art. 137 - Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati | 11 |
| Art. 148 - Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)..... | 11 |
| Art. 160 – Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017..... | 12 |

TITOLO VIII MISURE DI SETTORE

Capo VI Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura (Dall'Art. 222 all'Art. 226)

| | |
|---|----|
| Art. 222 - Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi | 12 |
| Art. 223 - Contenimento produzione e miglioramento della qualità..... | 13 |
| Art. 224 – Misure in favore della filiera agroalimentare | 13 |
| Art. 225 – Mutui consorzi di bonifica | 14 |

Capo XIII Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19 (Dall'Art. 264 all'Art. 266)

| | |
|---|----|
| Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19 | 14 |
|---|----|

TITOLO II: SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA

Capo I – Misure di sostegno (dall'Art. 24 all'Art. 52)

Art. 24 - Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

1. Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nella misura prevista dall'articolo 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, ovvero dall'articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157; l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

(omissis)



Il provvedimento prevede l'annullamento del versamento del saldo 2019 e della prima rata dell'acconto 2020 (l'importo della prima rata dell'acconto 2020 è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta; resta fermo il versamento dell'acconto per il 2019).

Art. 25 - Contributo a fondo perduto

1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi, **NONCHÉ A FAVORE DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA DI CUI AI DECRETI LEGISLATIVI 30 GIUGNO 1994, N. 509 E 10 FEBBRAIO 1996, N. 103**

2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'articolo 74, ai soggetti di cui all'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità' previste dagli articoli 27, e 38 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ~~nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.~~

(omissis)

Il provvedimento prevede un contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA esercenti attività di impresa di lavoro autonomo e di reddito agrario.

Il Comma 2 esclude i professionisti iscritti alle Casse private di previdenza obbligatoria. **Il CONAF ha proposto un emendamento all'art 25 commi 1 e 2 al fine di introdurre la possibilità di usufruire di tale agevolazione anche da parte dei dottori agronomi e dottori forestali iscritti ad EPAP.**

Art. 27 – Patrimonio destinato

Cassa depositi e prestiti S.p.a. (CDP) è autorizzata a costituire un patrimonio destinato, denominato "PATRIMONIO RILANCIO", a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze, che potrà essere articolato in comparti e le cui risorse saranno impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 o a condizioni di mercato.

In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Per il finanziamento delle attività del patrimonio destinato o di singoli comparti è consentita l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito.

Gli interventi avranno ad oggetto società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro.

I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico.

Per beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato è prevista una relazione di stima.



Art. 28 - Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

(omissis)

5. Il credito d'imposta di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno. Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

È previsto il credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione versato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, relativo ad immobili non abitativi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, anche agricola e, di lavoro autonomo. Il beneficio spetta a chi ha registrato un calo del 50% del fatturato in relazione al mese di riferimento.

Art. 31 – Rifinanziamento fondi

(omissis)

3. Sono assegnati all'ISMEA ulteriori 250 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Tra le altre vengono assegnate nuove risorse (250 milioni di euro) ad ISMEA per proseguire le azioni già prevista dal provvedimento CURA ITALIA.

Art. 38 - Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative

(omissis)

2. Per sostenere le start up innovative, come definite dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l'anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione alle start up innovative di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels, **INNOVATION BROKER** e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. Le predette agevolazioni sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», alle condizioni e con le modalità e i termini definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(omissis)



Per sostenere le start-up innovative, anche attraverso nuove azioni volte a facilitare l'incontro tra le stesse imprese e gli ecosistemi per l'innovazione, per l'anno 2020 sono destinati 10 milioni di euro per la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto finalizzate all'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

Le condizioni, le modalità e i termini sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

Nell'articolo non è presente la figura dell'innovation broker.

Il CONAF ha pertanto emendato il provvedimento ritenendo che la figura dell'innovation broker sia utile e necessaria per la creazione di start up e di trasferimento tecnologico, identificandone nuove opportunità professionali per i dottori agronomi e dottori forestali.

Art. 41 - Misure urgenti a sostegno del meccanismo dei Certificati Bianchi

Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 103, comma 1, del DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla L. 27/2020, come prorogato dall'articolo 37, comma 1, del DL 23/2020, è ulteriormente prorogato al 30 novembre 2020. Conseguentemente, per l'anno d'obbligo 2019, l'emissione di Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica di cui all'articolo 14-bis del decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 aprile 2017, n. 78, decorre a partire dal 15 novembre 2020.

Art. 42 - Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione

1. Al fine di sostenere e accelerare i processi di innovazione, crescita e ripartenza duratura del sistema produttivo nazionale, rafforzando i legami e le sinergie con il sistema della tecnologia e della ricerca applicata, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato "Fondo per il trasferimento tecnologico E PER LO SVILUPPO PROFESSIONALE SOSTENIBILE", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione, con le modalità di cui al comma 3, di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

(omissis)

È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, il "Fondo per il trasferimento tecnologico". Il fondo è finalizzato alla promozione di iniziative volte a favorire la collaborazione di soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e spin-off che possono prevedere lo svolgimento, da parte del soggetto attuatore, di attività di progettazione, coordinamento, promozione, stimolo alla ricerca e allo sviluppo attraverso l'offerta di soluzioni tecnologicamente avanzate, processi o prodotti innovativi, attività di rafforzamento delle strutture e diffusione dei risultati della ricerca, di consulenza tecnico-scientifica e formazione, nonché attività di supporto alla crescita delle start-up e PMI ad alto potenziale innovativo.



Il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo, è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili. Per l'attuazione degli interventi il Ministero si avvale di ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto Rilancio, sono individuati i possibili interventi, i criteri, le modalità e le condizioni per la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito di cui al presente articolo.

Il CONAF in un documento presentato alle commissioni permanenti di Agricoltura e Lavoro della Camera dei Deputati, con alcuni emendamenti proposti ha ribadito la necessità dell'avvio di un percorso strategico che tenga conto, in modo unitario, delle linee e dei principi delineati dall'Agenda 2030 dell'ONU, dal Green New Deal, dalla Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile e dalla Carta Nazionale del Paesaggio.

In questo percorso le diverse figure professionali specializzate nel settore diventano l'impulso per attuare in modo efficace l'essenziale processo di implementazione, valorizzazione e gestione del patrimonio ambientale, che è una vera risorsa per la crescita del Paese.

Sarebbe opportuno, pertanto, istituire un fondo di finanziamento che può attingere anche al Green New Deal per permettere ai professionisti di adeguarsi sia dal punto di vista strutturale sia dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro, al fine di essere adeguatamente attrezzati valorizzando anche la multidisciplinarietà; un fondo che incentivi investimenti in innovazione per gli studi professionali, che dia impulso all'aggregazione e alla creazione di STP e Reti tra Professionisti, per favorire una giusta multidisciplinarietà necessaria per gestire progettazioni di sistemi complessi ed affrontare problemi complessi.

Capo II - Regime quadro della disciplina degli aiuti (dall'Art. 53 all'Art. 65)

Art. 53 - Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati

1. *In deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che vieta ai soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti, i suddetti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da Covid-19, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID- 19", e successive modificazioni, al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.*

Viene disposta la deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati con la conseguenza che queste possano ricevere nuovi aiuti al netto di quanto dovuto per il recupero, comprensivo degli interessi.



Art. 54 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

Art. 55 – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese

Art. 56 – Aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese

Art. 60 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

Con gli articoli 54, 55, 56 e 60 sono consentiti aiuti in diverse forme da parte di Regioni e Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di Commercio.

Gli aiuti possono essere erogati sempre nei limiti ed alle condizioni di cui alla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO III MISURE IN FAVORE DEI LAVORATORI

Capo I Modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Dall'Art. 66 all'Art. 81)

Art. 72 – Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

Con l'articolo 72 si prevede la estensione del numero di giorni di specifici congedi ed un incremento del bonus baby-sitting da 600 euro a 1.200 euro per i lavoratori dipendenti.

Art. 75 – Modifiche all'articolo 31 in materia di divieto di cumulo tra indennità

1. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222".

Con l'art 75 viene chiarita la possibilità di cumulabilità del "bonus" di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n° 18 con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 78 – Modifiche all'articolo 44 recante istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

(omissis)

2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità al comma 1, i soggetti titolari della prestazione, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- b) titolari di pensione.

(omissis)

Al comma 2 dell'articolo si precisa che il fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 non spetta a lavoratori subordinati a tempo indeterminato ed a quelli titolari di pensione.



Art. 81 – Modifiche all'articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

1. All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: “, ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020.”.

2. I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 31 luglio 2020.

Si prevede una proroga della validità del DURC e di una sospensione dei termini di accertamento e notifica delle sanzioni per la mancata trasmissione e comunicazione dei dati statistici da parte di enti pubblici e privati.

Capo II Altre misure urgenti in materia di lavoro e politiche sociali (Dall'art. 82 all'Art. 103)

Art. 84 – Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19

È confermato il «bonus» per professionisti iscritti alla gestione separata INPS.

Art. 86 - Divieto di cumulo tra indennità

1. Le indennità di cui agli articoli 84, 85, ~~78~~ e 98 non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'articolo 44 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.

L'art. 78 del presente decreto-legge rfinanzia anche per i mesi di aprile e maggio il fondo per il reddito di ultima istanza erogato attraverso le Casse previdenziali private ai professionisti ordinistici ai sensi dell'art 44 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Tuttavia, l'art. 86 riporta la non cumulabilità delle indennità previste dal precedente articolo 78 con quelle dell'art 44 del cd Cura Italia.

Il CONAF singolarmente e congiuntamente alla RPT e al CUP ha emendato l'art 86 proponendo la eliminazione del riferimento all'art 78 per la cumulabilità delle indennità previste dall'art 86.

Infatti le indennità previste per i professionisti per il mese di marzo nel decreto cd Cura Italia (art. 44), sono incompatibili con quelli dell'art. 78 del presente Decreto, con evidente situazione di disparità di trattamento, in quanto i liberi professionisti non avrebbero potuto accedere alle indennità previste per i mesi di aprile e di maggio.

Il Decreto Interministeriale dei Ministri del Lavoro e dell'economia del 29 maggio 2020 attuativo dell'art 78 del presente Decreto Legge stabilisce i criteri per l'erogazione del bonus di 600 euro per il mese di aprile agli iscritti alle Casse previdenziali private obbligatorie, disponendo una erogazione automatica del bonus di 600,00 euro per il mese di aprile per chi aveva già usufruito del bonus di marzo (art 1 comma 3), superando, di fatto, la incongruenza dell'articolo 86 del presente decreto.

Art. 94 – Promozione del lavoro agricolo

È prevista la possibilità di lavoro per 30 giorni ed altri 30 giorni per i destinatari di NASPI, DIS-COLL e reddito di cittadinanza.



TITOLO VI MISURE FISCALI (DALL'ART. 119 ALL'ART. 164)

Art. 119 - Incentivi per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico, VERDE TECNOLOGICO e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

1. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

(omissis)

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microgenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

D) INTERVENTI DI VERDE TECNOLOGICO

(omissis)

8. Per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, la detrazione di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui al comma 1.

8 BIS. LE DETRAZIONI FISCALI NELLA MISURA DEL 110 PER CENTO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI IN FUNZIONE ANTI-SISMICA (C. D. SISMA-BONUS) AI SENSI DEL DL 63/2016 SONO APPLICABILI OLTRE CHE AGLI EDIFICI ADIBITI AD ABITAZIONE, ANCHE AGLI EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE

(omissis)

14. Ferma l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al controllo sull'osservanza della presente disposizione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è individuato nel Ministero dello sviluppo economico”

Si tratta di uno degli articoli di maggiore interesse per gli effetti di “volano economico” che può determinare la sua corretta applicazione.

Il CONAF ha comunque proposto degli emendamenti che prevedano tra gli interventi di “efficientamento energetico” quelli afferenti al “verde tecnologico”: verde pensile su tetti, solai, terrazze, lastrici solari e sulle pareti verticali che più di ogni altra tipologia di interventi, unisce alla ristrutturazione dell'edificio, la mitigazione delle temperature offerta dalle piante, la regolamentazione dei deflussi delle acque piovane e non altrimenti surrogabili



Inoltre il CONAF ha proposto di implementare il “bonus verde”, già previsto dal decreto Milleproroghe per una percentuale pari al 36%, innalzando la percentuale di detrazione, associandola ad interventi di progettazione più qualificati.

È previsto, inoltre un adeguamento dei massimali di polizza per i professionisti che effettuano asseverazioni/attestazioni previste dall'art 119

Art. 120 - Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, nei limiti e alla condizioni della Comunicazione Commissione Europea.

Art. 121 - Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito d'imposta cedibile

Viene introdotta la possibilità per i contribuenti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di ristrutturazione edilizia, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici, installazione di impianti solari fotovoltaici, installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, di optare, in luogo della detrazione, per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta.

Art. 122 - Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

Fino al 31 dicembre 2021, i beneficiari dei crediti d'imposta per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione.

Art. 125 - Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

È riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, fino ad un limite massimo di 60 mila euro per ciascun beneficiario, per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la salute di lavoratori ed utenti.

Art. 126 - Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi

L'art 126 prevede la proroga al 16 settembre 2020 dei termini per la ripresa degli adempimenti e della riscossione di alcuni versamenti sospesi dai decreti Cura Italia e Liquidità.

Art. 137 - Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

L'art 137 prevede la riapertura dei termini per la rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° luglio 2020.

Art. 148 - Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

(omissis)



b) in deroga a quanto previsto all'articolo 9-bis, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, valutate le specifiche proposte da parte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui al predetto articolo 9-bis, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale; (omissis)

Potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni necessari per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale. L'AdE e la GdF dovranno tener conto del livello di affidabilità più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi di imposta 2018 e 2019.

Art. 160 – Iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i fabbricati ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine per la contestazione delle sanzioni previste, per il caso di inottemperanza da parte del soggetto obbligato, dal comma 14- quater dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2021.

L'art 160 proroga al 31 dicembre 2021 il termine di iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017

TITOLO VIII MISURE DI SETTORE

Capo VI Misure per l'agricoltura, la pesca e l'acquacoltura (dall'Art. 222 all'Art. 226)

Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 222 - Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo, denominato "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura.

2. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente comma possono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".



3. *Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.*

Per fronteggiare le difficoltà per i danni nel settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura e ristorare le imprese dai danni subiti, è stato istituito un "Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi", con una dotazione di 500 milioni per l'anno 2020; il funzionamento sarà definito da apposito decreto del Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 223 - Contenimento produzione e miglioramento della qualità

1. *Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna. La riduzione di produzione di uve destinate alla vinificazione non può essere inferiore al 15 per cento rispetto al valore medio delle quantità prodotte negli ultimi 5 anni, escludendo le campagne con produzione massima e minima, come risultanti dalle dichiarazioni di raccolta e di produzione presentate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2019, n. 7701 che ha abrogato il decreto ministeriale del 26 ottobre 2015 n. 5811, da riscontrare con i dati relativi alla campagna vendemmiale 2020/21 presenti nel Registro telematico istituito con decreto ministeriale n. 293 del 20 marzo 2015. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da*

emanarsi d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure attuative, le priorità di intervento e i criteri per l'erogazione del contributo da corrispondere alle imprese viticole.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

Al fine di far fronte alla crisi di mercato nel settore vitivinicolo conseguente alla diffusione del virus COVID-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stanziato l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare alle imprese viticole che si impegnano alla riduzione volontaria della produzione di uve destinate a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica attraverso la pratica della vendemmia verde parziale da realizzare nella corrente campagna.

Un Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ne stabilirà le procedure attuative.

Art. 224 – Misure in favore della filiera agroalimentare

1. *All'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";

(omissis)



L'art 224 prevede un aumento dal 50% al 70% della percentuale di anticipo dei contributi PAC che può essere richiesta con la procedura ordinaria, ferma restando la possibilità di richiedere, in alternativa, l'anticipo, in pari percentuale, per il 2020 con la procedura semplificata introdotta con il DL "Cura Italia".

Art. 225 – Mutui consorzi di bonifica

L'art 225 dà il via libera all'erogazione, attraverso Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari, di mutui ai consorzi di bonifica, di importo complessivo non superiore a 500 milioni di euro, per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti. Gli interessi sono a carico del bilancio dello Stato, nel limite complessivo di 10 milioni di euro annui, corrisposti nel periodo 2021-2025, durante il quale viene restituito il capitale in rate annuali di pari importo.

Capo XIII Misure urgenti di semplificazione per il periodo di emergenza Covid-19 (dall'Art. 264 all'Art. 266)

Art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19

1. Al fine di garantire la massima semplificazione, l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e la rimozione di ogni ostacolo burocratico nella vita dei cittadini e delle imprese in relazione all'emergenza COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020:

*a) nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni **E DI ISTITUTI PRIVATI DI CREDITO**, in relazione all'emergenza COVID19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;*

(omissis)

L'articolo 264 prevede una serie di misure di semplificazioni amministrative che hanno un'efficacia limitata al 31 dicembre 2020.

Ad esempio viene ampliata la possibilità per cittadini ed imprese di utilizzare le dichiarazioni sostitutive per comprovare tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti a corredo delle istanze, anche in deroga alla legislazione vigente in materia; limitazione dei poteri di autotutela delle PA attraverso l'annullamento d'ufficio, la revoca e i poteri inibitori in caso di SCIA; obbligo di adottare entro trenta giorni il provvedimento conclusivo del procedimento nei casi di formazione del silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni; semplificazioni per gli interventi, anche edilizi, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria.

Si dispone infine che nell'ambito di verifiche, ispezioni e controlli sulle attività dei privati, la pubblica amministrazione non può richiedere la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra pubblica amministrazione. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso delle PA.

- Comma 1 – le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/00 sono sostitutive di ogni tipo di documentazione comprovante i requisiti oggettivi e soggettivi.

- Comma 2 – modifica del DPR 445/00 agli articoli 71, 75, 76.



Il CONAF ha ritenuto opportuno proporre l'adozione dell'art 264 "Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19" non soltanto per le amministrazioni pubbliche ma anche per il settore privato del settore bancario e creditizio al fine di agevolare le procedure per l'ottenimento di credito.

La possibilità di adozione dell'art. 264 non soltanto per le amministrazioni pubbliche ma anche per il settore privato del settore bancario e creditizio, creerebbe una maggiore movimentazione di liquidità per le aziende in difficoltà.

Il CONAF proseguirà la sua attività di monitoraggio normativo con l'obiettivo di informare gli iscritti sugli effetti dei provvedimenti e di proporre emendamenti al legislatore.

Quanto riportato nella presente costituisce sintesi del testo normativo più volte richiamato e non può ritenersi in alcun modo sostitutivo dello stesso cui si rimanda quale esclusivo riferimento ufficiale.

F.to Il Consigliere

Gianluca Buemi, *Dottore Agronomo*

F.to Il Vicepresidente

Marcella Cipriani, *Dottore Agronomo*



F.to Il Presidente

Sabrina Diamanti, *Dottore Forestale*

ALLEGATO: Decreto-legge recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19